



Comune di Modena

REGOLAMENTO PER LA REALIZZAZIONE E LA MANUTENZIONE DI PARCHEGGI PER BICICLETTE SUL SUOLO PUBBLICO

**Approvato dal Consiglio comunale
nella seduta del 01.12.2008 Delibera n°90**

FINALITÀ DEL REGOLAMENTO

Articolo 1

Il Regolamento intende organizzare, razionalizzare e coordinare le diverse attività comunali afferenti la progettazione, localizzazione, realizzazione e manutenzione dei parcheggi per biciclette (ossia velocipedi, di cui all'articolo 50 del Codice della Strada) ricavati sul suolo pubblico, d'iniziativa del Comune o di soggetti terzi.

L'obiettivo è di fornire ai cittadini un servizio di parcheggi biciclette più adeguato alle esigenze dei ciclisti, con particolare riferimento alla loro funzionalità e fruibilità.

SOGGETTI COINVOLTI E COMPETENZE

Articolo 2

I soggetti coinvolti a vario titolo nella gestione dei parcheggi per biciclette sono i seguenti:

Settore Pianificazione territoriale, Trasporti e Mobilità (Servizio Progettazione reti e Traffico)

- effettua rilevazioni e ricerche ai fini della pianificazione degli interventi
- pianifica l'offerta dei parcheggi per biciclette sul suolo pubblico in tutta la città e la loro localizzazione, sentito il parere degli altri soggetti interessati
- seleziona i prodotti da impiegare nei parcheggi (porta biciclette), sentito il parere degli altri soggetti interessati
- definisce le caratteristiche e le modalità di realizzazione dei parcheggi per biciclette
- attiva il soggetto competente per la realizzazione dei parcheggi per biciclette e/o la loro manutenzione
- esegue la realizzazione dei nuovi parcheggi per biciclette nelle zone interessate dagli interventi del Servizio Urbanizzazioni e Nuove infrastrutture

Settore Lavori Pubblici (Servizio STM, Ufficio Centro Storico, Servizio edilizia storica)

- emette pareri sull'offerta e la localizzazione dei parcheggi per biciclette
- emette pareri sulla scelta dei prodotti da impiegare nei parcheggi
- esegue la realizzazione dei nuovi parcheggi per biciclette e la loro manutenzione

Settore Ambiente (Servizio Tutela patrimonio naturale)

- emette pareri sull'offerta e la localizzazione dei parcheggi per biciclette nelle zone di competenza

- emette pareri sulla scelta dei prodotti da impiegare nei parcheggi nelle zone di competenza
- esegue la realizzazione dei nuovi parcheggi per biciclette e la loro manutenzione nelle zone di competenza

Settore Polizia Municipale

- emette pareri sull'offerta e la localizzazione dei parcheggi per biciclette
- predispose le ordinanze per la collocazione della segnaletica dei parcheggi per biciclette
- effettua attività di vigilanza sul corretto utilizzo dei parcheggi

Settore Politiche economiche e patrimoniali (Servizio Attività economico commerciali)

- riceve le richieste e rilascia le autorizzazioni all'occupazione di suolo pubblico, sentito il parere dei Servizi competenti

Settore Politiche finanziarie (Servizio tributi)

- gestisce la riscossione della TOSAP annuale relativa alle occupazioni di suolo pubblico autorizzate

PRINCIPI GENERALI PER LA REALIZZAZIONE DEI PARCHEGGI PER BICICLETTE

Articolo 3

Il servizio dei parcheggi per biciclette risponde all'esigenza primaria di fornire un'ordinata sosta dei veicoli nello spazio pubblico.

La sua gestione si ispira ai seguenti principi, disgiuntamente considerati:

- i parcheggi per le biciclette hanno la medesima dignità ed importanza dei servizi a supporto degli altri veicoli
- l'offerta dei parcheggi deve essere commisurata alla domanda effettiva, documentabile e quantitativamente significativa di sosta (espressa/potenziale)
- i parcheggi devono essere localizzati il più vicino possibile ai principali punti di approdo/sosta dei ciclisti
- i parcheggi devono essere finalizzati esclusivamente a supportare la mobilità dei ciclisti
- nella realizzazione dei parcheggi è necessario salvaguardare i requisiti di sicurezza, accessibilità e fruibilità dello spazio pubblico come pure delle aree private regolarmente autorizzate (come passi carrai...), particolarmente in presenza di pubblici esercizi
- i parcheggi devono essere ben visibili ed identificabili ed esclusivamente riservati alle biciclette.

LOCALIZZAZIONE E DOTAZIONE DEI PARCHEGGI PER BICICLETTE

Articolo 4

Il Settore Pianificazione territoriale Trasporti e Mobilità è responsabile della localizzazione e dotazione tecnologica dei parcheggi per biciclette sul suolo pubblico.

Nella predisposizione degli interventi, il Settore acquisisce il parere degli altri Settori interessati, tenendo conto delle loro esigenze, nei limiti del possibile.

Articolo 5

La localizzazione e la dotazione dei parcheggi si basa sulla definizione della domanda di sosta ciclistica ricavata dalle indagini effettuate dal Settore competente, nell'ambito delle proprie iniziative conoscitive in tema di mobilità urbana (rilievi, indagini sciali, segnalazioni, richieste...).

Il Settore competente effettua il metodico monitoraggio della domanda/offerta dei parcheggi di biciclette per adeguare tempestivamente l'offerta alla domanda emergente.

Articolo 6

I soggetti interessati alla localizzazione di nuovi parcheggi per biciclette (siano essi interni

al Comune o esterni) ne devono presentare motivata richiesta scritta al Settore Pianificazione territoriale Trasporti e Mobilità che provvederà alle verifiche di competenza e all'inserimento dei dati necessari all'interno del relativo programma di gestione.

La richiesta dovrà riportare i seguenti dati:

- via/piazza in cui è richiesta la nuova collocazione
- numero civico o comunque elementi tali da identificare con precisione il punto dell'eventuale installazione
- numero di posti biciclette richiesto
- tipo di pavimentazione su cui sarà realizzato il parcheggio
- descrizione della situazione stradale circostante
- motivazione della richiesta.

Effettuate le relative verifiche ed acquisiti i necessari pareri dei Servizi interessati, il Settore Pianificazione territoriale Trasporti e Mobilità ne comunica l'esito ai richiedenti, attivando le eventuali procedure operative per la realizzazione degli interventi decisi.

Articolo 7

I parcheggi per biciclette possono essere realizzati ovunque in città, nel rispetto dei principi generali previsti dal precedente articolo 3.

In particolare, in caso di parcheggi ricavati su marciapiedi o sotto i portici, è opportuno garantire una percorribilità minima pedonale (non inferiore ad 1 m, come previsto dall'articolo 157/comma 2 del Codice della Strada) e lo spazio necessario alle manovre di movimentazione delle biciclette.

SEGNALETICA DEI PARCHEGGI PER BICICLETTE

Articolo 8

Le aree destinate a parcheggio per biciclette devono essere ben definite e visibili per favorirne la massima e corretta fruizione.

A tal fine, normalmente, fatte salve le valutazioni di opportunità per la tutela dei luoghi di elevato pregio artistico e monumentale, sono contraddistinte da due tipi di segnaletica:

-orizzontale

- a) striscia gialla, continua, che delimita l'area a parcheggio (come da figura 444 - art. 149 del Codice della Strada)
- b) logo della bicicletta al centro dell'area, di colore giallo, in adeguate dimensioni (come da figura 442/b-art. 148 del Codice della Strada)

-verticale

segnale indicante l'area del parcheggio delle biciclette (come da figura II 79/C - art. 120 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada)

In caso di eliminazione definitiva di parcheggi per biciclette delimitati da segnaletica, questa deve essere eliminata contestualmente alla rimozione dei moduli porta biciclette, revocando la relativa ordinanza.

CONCESSIONE DELL'USO DEL SUOLO PUBBLICO A SOGGETTI TERZI PER PARCHEGGI DI BICICLETTE

Articolo 9

Considerando che il parcheggio per le biciclette costituisce un servizio ordinario a supporto della mobilità, il Comune di Modena ne assume la realizzazione a titolo esclusivo, a far data dall'approvazione del presente Regolamento. Pertanto, non è prevista l'ulteriore concessione a soggetti terzi dell'uso del suolo pubblico per la stessa finalità.

Articolo 10

Le autorizzazioni all'occupazione del suolo pubblico per la realizzazione di parcheggi per biciclette

finora concesse dovranno essere revocate con un successivo atto amministrativo a cura del Settore Politiche economiche e patrimoniali, dandone tempestiva comunicazione agli interessati affinché possano adempiere agli obblighi della rimozione, ai sensi della L.241/1990 e successive modifiche.

Articolo 11

Il Settore Politiche finanziarie comunica ai concessionari il termine entro il quale essi non sono più tenuti a pagare la T.o.s.a.p. e a partire dal quale le attrezzature collocate sul suolo pubblico per il parcheggio delle biciclette devono essere eliminate.

In caso di mancata attuazione delle prescrizioni comunali da parte dei soggetti interessati, le attrezzature verranno eliminate a cura del Comune di Modena, fatto salvo il diritto dell'Ente ad addebitare al concessionario le spese sostenute per la rimozione.

Le attrezzature rimosse dal Comune di Modena e non richieste dagli interessati entro giorni 30, verranno considerate acquisite al patrimonio dell'Ente e da questo utilizzate, vendute o rottamate senza alcun obbligo, anche economico (risarcimento), nei confronti degli iniziali proprietari.

CONCESSIONE DELL'USO DEL SUOLO PUBBLICO A SOGGETTI TERZI PER FUNZIONI DI PUBBLICO INTERESSE (FIERE, MERCATI, EVENTI SOCIALI)

Articolo 12

Considerando che lo spazio pubblico, particolarmente nell'area centrale della città, viene richiesto in uso temporaneo da numerosi soggetti per lo svolgimento di iniziative di pubblico interesse, e che tali iniziative possono trovare ostacolo nella presenza di arredi e/o attrezzature installate permanentemente sul suolo pubblico (come è per i parcheggi per biciclette), i Settori competenti per la realizzazione dei parcheggi per biciclette e per la concessione dell'uso del suolo pubblico per funzioni sociali sono tenuti a coordinarsi fra loro per concordare la migliore soluzione possibile alle diverse esigenze.

In linea di massima, i parcheggi per biciclette sono permanenti e costituiscono un vincolo prioritario ai fini della concessione dell'uso del suolo pubblico per iniziative temporanee.

Nell'emissione delle concessioni, pertanto, il Settore competente deve prevedere la presenza dei parcheggi per biciclette nelle aree interessate da eventi pubblici, evitandone normalmente la rimozione nel periodo interessato dalle attività sul suolo pubblico.

La rimozione temporanea dei parcheggi per biciclette può essere motivata solo da prioritari motivi di ordine pubblico e di sicurezza per gli utenti della mobilità. Le concessioni emesse in precedenza che interferiscano con la presenza dei parcheggi per biciclette dovranno essere riviste alla luce di quanto previsto dal presente Regolamento e modificate in modo conseguente, prima possibile.

SCELTA DEL MODELLO DI PORTA BICICLETTE

Articolo 13

La scelta del modello di porta biciclette da installare nei parcheggi di biciclette sul suolo pubblico è di competenza del Settore Pianificazione territoriale, Trasporti e Mobilità, sentiti i pareri dei Settori interessati.

La scelta del modello da installare nei parcheggi delle biciclette deve contemperare le seguenti prioritarie esigenze:

- tutela della sicurezza delle biciclette contro i furti
- sicurezza, accessibilità e fruibilità nell'uso dello spazio pubblico da parte dei diversi utenti della mobilità, particolarmente in prossimità dei pubblici esercizi
- coerenza e rispetto della qualità dello spazio pubblico, particolarmente nelle aree di pregio storico monumentale
- possibilità di rimozione/reinstallazione in caso di necessità.

Il modello di porta biciclette prescelto viene adottato per tutta la città. In caso di scelta di più modelli, il Settore Pianificazione territoriale Trasporti e Mobilità ne indica l'utilizzazione nelle varie zone della città.

IDENTIFICAZIONE DEI PORTA BICICLETTE

Articolo 14

Al fine di controllare la dislocazione dei porta biciclette sul suolo pubblico, ogni modulo viene contraddistinto da una stringa alfanumerica indicante la localizzazione stradale e la progressione numerica.

La stringa alfanumerica, affiancata dal logo e dalla scritta “Comune di Modena”, dev’essere riportata su una targhetta o impressa direttamente sul modulo porta bicicletta.

I relativi dati vengono riportati su un apposito data base, gestito dal Settore Pianificazione territoriale Trasporti e Mobilità.

INSTALLAZIONE DEI PORTA BICICLETTE

Articolo 15

L’installazione dei porta biciclette viene definita da uno specifico piano del Settore Pianificazione Territoriale Trasporti e Mobilità e normalmente attuata dall’STM attraverso l’affidamento a ditte specializzate. I porta biciclette sono fissati al suolo con speciali tasselli che rendono inamovibili i moduli utilizzati.

RIMOZIONE DEI PORTA BICICLETTE

Articolo 16

Solo il Comune può procedere alla rimozione (temporanea o definitiva) dei porta biciclette e alla soppressione dei parcheggi per biciclette.

Nei casi di interventi di manutenzione e/o di eventi sociali di pubblico interesse e/o di fiere e mercati regolamentati da atti amministrativi comunali, il Settore Pianificazione territoriale Trasporti e Mobilità autorizza l’eventuale momentanea rimozione dei moduli e la sospensione del parcheggio delle biciclette, operazione curata dall’STM.

La rimozione deve avvenire di norma almeno 48 ore prima della data degli eventi; entro giorni 5 dalla conclusione delle iniziative, il parcheggio dev’essere ripristinato e i moduli porta biciclette riposizionati esattamente nella posizione originaria.

Articolo 17

In caso di lavori stradali o su aree pubbliche in genere da parte di soggetti esterni che prevedano la rimozione temporanea dei moduli porta biciclette, il titolare dell’autorizzazione all’esecuzione dei lavori dovrà preventivamente (almeno sette giorni prima) inviare richiesta di rimozione al Settore Pianificazione territoriale Trasporti e Mobilità (su modulo standard fornito dal Settore) ed attenderne il riscontro, nel quale saranno indicate anche tutte le condizioni per la rimozione e il ripristino.

Articolo 18

La rimozione temporanea dei moduli porta biciclette dai parcheggi, comunque motivata (interventi stradali, eventi di pubblico interesse...), comporta l’addebito delle spese di rimozione / reinstallazione sostenute dall’STM ai soggetti richiedenti (siano essi interni o esterni al Comune), quantificati nel 10% del costo di ogni modulo porta biciclette aggiornato al momento dell’intervento, da liquidarsi a favore del Comune entro tre giorni dalla comunicazione dell’autorizzazione, pena il suo annullamento.

Articolo 19

L’accertamento e la contestazione dell’avvenuta rimozione di porta biciclette non autorizzata dal Comune avviene a cura della Polizia Municipale e comporta – oltre alle normali sanzioni di legge – l’irrogazione di una sanzione pecuniaria pari al valore economico dei porta biciclette rimossi e al costo sostenuto per la loro reinstallazione (le cui entità vengono fornite alla polizia Municipale dai Settori Pianificazione territoriale Trasporti e Mobilità e Lavori Pubblici).

La Polizia Municipale è competente per l’intero procedimento amministrativo fino all’eventuale iscrizione dell’importo a ruolo esattoriale.

MANUTENZIONE DEI PORTA BICICLETTE

Articolo 20

L'STM è competente per la manutenzione ordinaria dei parcheggi di biciclette e la funzionalità dei moduli porta biciclette installati.

Ogni incremento o riduzione dei parcheggi e dei moduli porta biciclette dev'essere preventivamente autorizzato dal Settore Pianificazione territoriale Trasporti e Mobilità e seguito da una comunicazione (su scheda predisposta dal Settore competente) al Settore Pianificazione territoriale Trasporti e Mobilità in cui siano indicati la tipologia e la data dell'intervento di manutenzione per consentire l'aggiornamento del data base di controllo dei parcheggi biciclette.